



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI

Seduta del 08/10/2020

FATTO

Nel ricorso, il cliente – richiamando integralmente il reclamo – afferma di aver concluso due contratti di finanziamento contro cessione del quinto/delegazione di pagamento con l'intermediario: il n. ***727 e il n. ***733. Estinti i finanziamenti anticipatamente senza ottenere il rimborso integrale di oneri e commissioni up front e recurring non maturati in violazione della normativa nazionale (art 125 sexies TUB) e comunitaria (Dir. 87/102/CEE e 2008/48/CEE), il cliente chiede il rimborso di euro 1643,46, oltre agli interessi legali dall'estinzione e il risarcimento del danno quantificato in euro 380,80. L'intermediario non ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Il presente ricorso ha a oggetto la richiesta di rimborso della quota delle commissioni e degli oneri assicurativi versati anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Per quanto riguarda il contratto n. **727, risulta in atti il conteggio estintivo e la liberatoria, dai quali si evince che il finanziamento è stato estinto anticipatamente con decorrenza dal 01/03/2019, dopo il pagamento di 57 rate su 120 complessive.

Il cliente produce altresì copia del contratto, dal quale si ricavano le condizioni economiche, la descrizione di costi e commissioni di cui il cliente chiede il rimborso e le conseguenze dell'estinzione anticipata del finanziamento.



Il Collegio, presa visione delle previsioni contrattuali rilevanti per la decisione della presente controversia, si sofferma sulla clausola che nega la rimborsabilità di voci come le spese fisse e le commissioni accessorie. Dal modulo SECCI risulta altresì l'intervento nella conclusione del contratto di un intermediario del credito, la cui sottoscrizione risulta in calce al contratto.

Anche tale previsione contrattuale, tuttavia, non è idonea a inficiare il diritto del ricorrente a ottenere la riduzione proporzionale dei costi. Il Collegio, infatti, rileva la nullità della clausola che non consente il diritto alla restituzione della quota di commissioni upfront proporzionale alla durata residua del contratto in quanto contrastante con l'art. 125-sexies TUB, nel significato delineato e reso cogente dalla decisione della Corte di Giustizia sopra menzionata.

Ciò premesso, il Collegio passa a qualificare le commissioni di cui il cliente chiede la restituzione della quota non maturata, ovvero le spese fisse contrattuali e le commissioni accessorie. Entrambe, secondo il consolidato orientamento dei Collegi hanno natura upfront.

Applicando ai costi sopra riferiti, in quanto upfront, il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), il Collegio dichiara dovuta la seguente somma:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 19.668,63	Tasso di interesse annuale	11,63%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	278,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	52,50%
Data di inizio del prestito	30/06/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	32,52%

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				1.668,00	Upfront	32,52%	542,41		542,41
Spese fisse(al netto dell'imposta di bollo)				400,00	Upfront	32,52%	130,07		130,07
Totale				2.068,00					672,49

Per quanto riguarda il finanziamento n. **733, esso è stato estinto anticipatamente con decorrenza dal 01/03/2019, dopo il pagamento di 57 rate su 120 complessive. Il cliente produce copia del conteggio estintivo del 07/03/2019, nonché del contratto, dal quale si evincono la descrizione di costi e commissioni di cui il cliente chiede il rimborso e le conseguenze dell'estinzione anticipata del finanziamento. Dal modulo SECCI risulta l'intervento nella conclusione del contratto di un intermediario del credito, la cui sottoscrizione risulta in calce al contratto.

Il Collegio, presa visione delle previsioni contrattuali rilevanti per la decisione della presente controversia, si sofferma sulla clausola che nega la rimborsabilità di voci come le spese fisse e le commissioni accessorie.

Anche tale previsione contrattuale, tuttavia, non è idonea a inficiare il diritto del ricorrente a ottenere la riduzione proporzionale dei costi. Il Collegio, infatti, rileva la nullità della clausola che non consente il diritto alla restituzione della quota di commissioni upfront proporzionale alla durata residua del contratto in quanto contrastante con l'art. 125-sexies TUB, nel significato delineato e reso cogente dalla decisione della Corte di Giustizia sopra menzionata.

Ciò premesso, il Collegio passa a qualificare le commissioni di cui il cliente chiede la restituzione della quota non maturata, ovvero le spese fisse contrattuali e le commissioni

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

accessorie. Entrambe, secondo il consolidato orientamento dei Collegi hanno natura upfront.

Applicando ai costi sopra riferiti, in quanto upfront, il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), il Collegio dichiara dovuta la seguente somma:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17.704,34	Tasso di interesse annuale	14,10%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	276,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	52,50%
Data di inizio del prestito	30/06/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	33,42%

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				662,40	Upfront	33,42%	221,39		221,39
Spese fisse(al netto dell'imposta di bollo)				400,00	Upfront	3,42%	133,69		133,69
Totale				1.062,40					355,09

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il Collegio passa a esaminare le domande accessorie, relative agli interessi legali, chiesti dalla data dell'estinzione, e il risarcimento del maggior danno.

Quanto alla prima domanda, il Collegio la ritiene meritevole di accoglimento, benché, in base all'orientamento costante dei Collegi ABF, la decorrenza sia da ricondurre al momento del reclamo.

Il maggior danno di cui il cliente chiede il rimborso, quantificato in € 380,80, consiste nelle spese sostenute per l'assistenza difensiva. Il cliente adempie all'onere probatorio su di lui incombente fornendo evidenza di tale spesa attraverso la produzione della relativa nota, stilata dal proprio avvocato. Sennonché, l'orientamento costante dei Collegi ABF, in materia di contenzioso relativo alla cessione del quinto dello stipendio, è di ritenere non accoglibile la domanda di rimborso delle spese legali, in quanto i ricorsi hanno acquisito carattere seriale, tale da rendere l'assistenza di un avvocato di fatto non necessaria.

Alla luce dell'analisi sopra svolta, il Collegio ritiene meritevole di parziale accoglimento la domanda del cliente, per un totale di € 1.027,58, oltre agli interessi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.028,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA